



██████ indebitamento verso AGENZIA DELLE ENTRATE derivante da ██████

██████ indebitamento verso AGENZIA DELLE ENTRATE derivante da ██████

Entrambe le situazioni debitorie di Banche e Agenzia delle Entrate sono derivanti dall'esercizio di un'attività nel settore logistica delle merci , svolta attraverso due società :

██████████████████ ( in liquidazione dal 2014 )

██████████████████ ( in liquidazione dal 2018 ) ma di fatto non operativa dal 2014.

L'indebitamento bancario è legato a fideiussioni bancarie personali di ██████

██████, rilasciate per l'esercizio dell'attività delle due società ██████

L'indebitamento verso AGENZIA delle ENTRATE è dovuto ad accertamenti fatti da AGENZIA delle ENTRATE personalmente contro il debitore, conseguenti ad accertamenti effettuati a ██████ in liquidazione e ██████ in liquidazione .

**ACCERTAMENTI INDUTTIVI degli UTILI SOCIETARI di ██████**

██████████████████ **pur in presenza di BILANCI in FORTE PERDITA**

Agenzia delle Entrate attraverso diversi accertamenti induttivi , ricostruisce ingenti utili di bilancio di ██████ ( per gli anni 2012, 2013 e 2014) e di ██████ (per l'anno 2013) mentre in realtà le società presentavano bilanci con risultati di forte perdita negli anni in questione .

**DAGLI ACCERTAMENTI SOCIETARI agli ACCERTAMENTI a ██████**

██████████████████

In seguito agli accertamenti societari sono stati fatti accertamenti direttamente a ██████ , in qualità di socio di ██████ e ██████ , con la presunzione che , nonostante si trattasse di srl , vista la ristretta base societaria gli utili di bilancio ricostruiti con gli accertamenti fossero stati divisi fra i soci in proporzione alla quota societaria .

Da questi accertamenti sul reddito ricostruito deriva l'indebitamento di ██████

██████ verso Agenzia delle Entrate .



*Tutti questi accertamenti dell'AGENZIA ENTRATE sono stati impugnati con contenzioso tributario.*

**ACCERTAMENTI derivanti da [REDACTED] e la DEFINIZIONE AGEVOLATA di LITI PENDENTI.**

*Gli accertamenti derivanti di [REDACTED] relativi agli anni 2012 , 2013 e 2014 (all. 2,3,4) sono stati poi regolati con DEFINIZIONE AGEVOLATA di LITI PENDENTI sia perché la tempistica del procedimento in questo caso permetteva di accedere a questa opportunità , sia perché la concatenazione e l'architettura degli accertamenti ([REDACTED] – [REDACTED] ) richiedeva di dover procedere nei contenziosi confidando nel buon esito contemporaneo di sei ricorsi, tre dei quali riguardanti [REDACTED] (anno 2012,2013,2014) tra l'altro nel frattempo non più di proprietà di [REDACTED], e tre riguardanti direttamente [REDACTED] (anno 2012, 2013, 2014) (all. 5,6,7). Continuare con tutti i contenziosi con la complessità data dalla concatenazione degli accertamenti avrebbe comportato anche un importante aggravio di costi gestionali per i vari procedimenti e questo ha indotto [REDACTED] a optare per la DEFINIZIONE AGEVOLATA di LITI PENDENTI (all. 8). Questa soluzione , seppur comunque molto onerosa , permetteva di calmierare il rischio di dover affrontare una situazione incerta sull'esito dei contenziosi data l'articolazione concatenata degli accertamenti, evitava di dover sostenere altri costi per la conduzione dei ricorsi tributari e metteva relativamente più in sicurezza la situazione economica personale di [REDACTED] e della famiglia , pur imponendo un grande sacrificio finanziario.*

**ACCERTAMENTO a [REDACTED] derivante da [REDACTED] srl ancora in CONTENZIOSO TRIBUTARIO.**

*Successivamente ai ricorsi derivanti da [REDACTED] , [REDACTED] riceveva anche un altro accertamento derivante dall'attività di [REDACTED] srl per l'anno 2013 .*

*Anche in questo caso si tratta di un accertamento concatenato e conseguente all'accertamento societario nel quale sono stati ricostruiti utili enormi contestando la totalità dei costi di trasporti per l'anno 2013 .*

*Questo accertamento, derivante da [REDACTED] , crea da solo un debito di [REDACTED] per € 120.830, ed è tutt'ora contestato con contenzioso tributario,*



in attesa di giudizio di 1° grado che, al momento, è ancora sospeso in quanto l'udienza è stata rinviata, su richiesta della Commissione Tributaria, per attendere il giudizio sul ricorso di [REDACTED] per l'anno 2013, in quanto al momento dell'udienza di 1° grado del ricorso di [REDACTED] in Ottobre 2019, non era ancora disponibile l'esito del giudizio di 1° grado del ricorso societario di [REDACTED].

In seguito si è svolta l'udienza di 1° grado del ricorso societario con esito favorevole per [REDACTED], confermando l'andamento economico presentato nel bilancio 2013 e respingendo la ricostruzione dell'utile societario dell'accertamento di Agenzia delle Entrate.

**CAUSE della SITUAZIONE di DIFFICOLTA' di ANDAMENTO ECONOMICO di [REDACTED] e [REDACTED].**

La situazione di difficoltà è stata causata in particolare dalla difficile gestione di un contratto di affitto di ramo d'azienda nel periodo della crisi economica 2011-2014. Infatti [REDACTED] aveva sottoscritto nel Giugno del 2009 un contratto di affitto di ramo d'azienda (all 9 e 10), che prevedeva la possibilità di riscatto di questo ramo d'azienda dopo 4 anni e 6 mesi.

Questo ramo d'azienda comprendeva sostanzialmente la gestione di un portafoglio di importanti clienti per i servizi di distribuzione logistica e piattaforma di stoccaggio merci, per il settore della grande distribuzione e per le forniture a hotel e ristorazione quali:

- la multinazionale anglo-olandese [REDACTED],
- la [REDACTED] di Medolla (MO),
- [REDACTED] di Bolzano
- la multinazionale americana [REDACTED],
- il gruppo [REDACTED]
- il [REDACTED].

Per questo se le cose fossero andate davvero così bene, come presuppone la ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate nei suoi accertamenti, [REDACTED] non avrebbe deciso di disdire il contratto di affitto d'azienda dopo 3 anni e 4 mesi (solo ad un anno e due mesi dal riscatto con acquisto del ramo d'azienda) rinunciando a un fatturato così importante e qualificato.



La realtà , invece era che la gestione di questi clienti richiedeva complessivamente l'utilizzo di un magazzino di 3600 mq , per lo stoccaggio merci con conseguenti importanti costi fissi aziendali per l'affitto del magazzino ( 120.000 €/annui ) e purtroppo nel corso di questi anni molti di questi clienti interrompono i rapporti per i servizi logistici con ██████████ , per motivi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà della stessa ██████████ .”

Infatti, già nell'anno 2011, la multinazionale tedesca ██████████ ( in Italia col nome ██████████ ) decide di chiudere le sue attività per il settore alimentare della grande distribuzione in Italia e ██████████ partner per la zona di pertinenza ( Romagna e Marche ) e nell'anno 2012 la multinazionale americana ██████████ decide di chiudere i depositi periferici che aveva in Italia per il mercato hotel e ristorazione , tra i quali quello presso ██████████ . Inoltre già nel 2010 un altro cliente, l'azienda di Bolzano ██████████ aveva rinunciato ad avere un deposito di zona , preferendo fare le consegne direttamente dalla sede principale e rinunciando ai servizi di ██████████ .

Tutte queste decisioni sono state fortemente condizionate dalla prorompente crisi economica, che si stava verificando in quel periodo, e da conseguenti importanti e drastiche riorganizzazioni logistiche per contenere i costi.

Per questo NET LOGISTICS disdice l'affitto d'azienda in data 20/10/2012, proprio in quanto , a seguito di queste decisioni di chiusura , spostamento e riorganizzazione delle attività logistico/distributive di questi importanti clienti ( facenti parte del contratto di affitto del ramo d'azienda in oggetto ), la gestione della clientela rimanente era diventata insostenibile , per via dei costi fissi di magazzino e operativi che richiedevano .

La società ██████████ , in liquidazione volontaria dal 2014 , nel 2017 riceve una serie di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate di Forlì , che in seguito a una segnalazione dell'Agenzia delle Entrate di Parma si accorge, durante dei controlli presso un cliente di ██████████ , che la stessa ██████████ ha fatto la dichiarazione IVA con valori pari a zero negli anni 2012, 2013 , 2014 poi in realtà rettificati successivamente il 24/05/2017.

Il sottoscritto Michele Sternini , ai tempi amministratore della società , era all'oscuro del fatto che fosse stata fatta la dichiarazione IVA con valori a zero . Bisogna tenere



*presente che tra l'altro la Net Logistics , in quegli anni aveva presentato e depositato regolarmente in Camera di Commercio i bilanci societari in Camera di Commercio e quindi l'errore è da ricondurre a una negligenza del commercialista , che probabilmente in quel momento gestiva la contabilità di Net Logistics con poca cura , visto l'andamento societario difficile e la difficoltà a rispettare i pagamenti delle parcelle .Agenzia delle Entrate dopo aver inviato questi accertamenti per gli anni 2012 2013 e 2014 a ██████████ , invia altrettanti accertamenti a ██████████ , all'epoca amministratore della società , con la presunzione di sostenere che , considerata la ristretta base societaria , l'amministratore avesse ricevuto la distribuzione di questi presunti utili .*

**(CFR ALL 11 RELAZIONE COMPLETA CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO)**

## **II ) SITUAZIONE LAVORATIVA E FAMILIARE**

Il Sig. ██████████ dal 10 agosto 2015 è assunto quale dipendente dalla ██████████ ██████████ (all. 12) e non svolge più attività di impresa. E' ora consumatore, ma i debiti sono stati contratti mentre era amministratore e socio di maggioranza delle società di cui si allega visura camerale storica (all. 13 e 14) e non è soggetto fallibile;

- l'attività cessava di fatto già dal 2014;
- il sig. ██████████ è coniugato in regime di separazione dei beni (all.15) ed è padre di due figlie minorenni e una maggiorenne non economicamente autosufficiente, di cui deve concorrere al mantenimento diretto;
- il sig. ██████████ vive in locazione con la famiglia (all.16) ove risiede (all. 17);
- il debitore fa fronte alle proprie esigenze anche grazie all'aiuto economico della moglie ██████████, che partecipa al bilancio familiare con il suo lavoro e rappresenta il bilancio familiare e le spese per il mantenimento della famiglia (all. 18);
- le attuali risorse economiche del sig. ██████████ sono peggiorate dopo luglio 2019 con il pignoramento del quinto dello stipendio effettuato dal creditore Ifis Banca Npl



che sottrae una somma pari a circa euro 300 alla sua disponibilità del netto busta paga, nonché al tempo di Covid -19;

- il debitore rappresenta che le somme da pagare con le 3 definizioni agevolate sono pari a circa 1.000 euro mensili e non sono più sostenibili: da qui la decisione del debitore di rivolgersi all'OCC;
- Il Sig. ████████ dichiara di non aver avuto accesso a procedure regolate dalla cit. L. 3/2012 e ss. modd. né ha subito impugnazioni di atti dispositivi e/o azioni revocatorie;
- Il Sig. ████████ dichiara di non aver ha effettuato atti di disposizione del patrimonio nell'ultimo quinquennio, di aver prodotto tutto quanto richiesto dal Collegio

Gestore, compresi tutti gli estratti conto bancari.

### **III) GIUDIZI PENDENTI**

1) VI E' IN CORSO ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI ████████  
██████ AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA (prossima udienza di assegnazione 26/6/20 dott.ssa Pagnini) con pignoramento del quinto dello stipendio da luglio 2019 per circa euro 300 mensili, che in caso di perfezionamento dell'accordo, verrebbero tutti messi a disposizione dei creditori, nelle percentuali a ciascuno spettanti (all. 19).

2) VI E' IN CORSO UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO ████████  
AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA, che rimarrebbe pendente (ricorso derivante da accertamento a ████████  
██████) (all. 20).

### **IV) PROCEDIMENTO AVANTI ALL'OCC**

Dopo il deposito dell'istanza seguivano vari incontri con l'OCC, che procedeva alla circolarizzazione del passivo, volta altresì a stabilire il contenuto della presente proposta di accordo coi creditori.



Più precisamente, in accordo con l'OCC nominato, veniva prodotta documentazione afferente la ricostruzione del passivo presso i vari creditori, fra cui vi sono Agenzia Entrate Riscossione, l'Amministrazione Finanziaria, vari enti locali e presso varie banche dati, tra cui Banca d'Italia e CRIF.

Venivano altresì richiesti gli estratti conto bancari del debitore per ricostruirne la solvibilità nel quinquennio e anche della moglie, tutta documentazione necessaria al fine di redigere la relazione ex L. 3/2012.

A seguito della complessità dei contenziosi tributari e del passivo, il creditore segnala fin da subito che non tutte le posizioni a lui riconducibili vengono incluse in questo accordo anche se tutte vengono esposte.

In particolare **restano escluse da tale proposta di accordo:**

- la definizione agevolata di liti pendenti relativa all'anno d'imposta 2014 derivante da accertamento a [REDACTED], per cui il debitore continuerà a onorare regolarmente le rate, che graveranno le proprie entrate mensili, che alla fine della rateazione porteranno all'esdebitazione del credito originario di euro 4.838,00, corrispondendo le relative imposte accertate di euro 2.053,00; per questa posizione le cartelle in ADER sono sospese (prima rata del 31/05/2019) e le prime 4 rate sono state pagate con un debito residuo ancora da corrispondere di euro 1.478,14 nei prossimi 4 anni, con un esborso di circa 31 euro mensili;
- contenzioso tributario relativo agli accertamenti derivanti dalla [REDACTED], assumendosi la responsabilità [REDACTED], dell'incertezza dell'esito, per questa posizione le cartelle in ADER sono sospese;
- le cartelle di ADER, ora sospese, per cui è stata concessa la rottamazione di cui proseguirebbe il pagamento con la normativa speciale ivi prevista, e per le quali ad oggi sono già state regolarmente pagate le rate al 28/2/2020, con la



precisazione nell'allegato è esposta la situazione al 1/3/2020, come corrispondente dall'estratto di ADER, che porteranno un esborso rateale di ulteriori euro 1.373,75 fino al 2023 (all. 21)

### **SONO INCLUSI NELL'ACCORDO I DEBITI CON I SEGUENTI ENTI**

I) Agenzia Entrate di Bologna definizione agevolata di liti pendenti per anno 2012 accertamento n. [REDACTED]

debito complessivo con imposte, interessi e sanzioni euro

84.260,00 importo già pagato in acconto al 28/2/2020 7.377,60

importo a saldo 205,80 percentuale offerta 9%

II) Agenzia Entrate di Bologna definizione agevolata di liti pendenti per anno 2013 accertamento n. [REDACTED]

debito complessivo con imposte, interessi e sanzioni euro 39.434,00

importo già pagato in acconto al 28/2/2020 € 3512,24 importo a

saldo € 36,82 percentuale offerta 9%

III) Direzione provinciale del lavoro di Forlì importi in Cartelle ADER non rottamabili debito complessivo 5.071,50 percentuale offerta 5% importo offerto € 253,58

IV) Direzione provinciale del lavoro di Forlì importi in Cartelle ADER non rottamabili debito complessivo 383,99 percentuale offerta 5% importo offerto € 19,20

V) Regione Emilia Romagna importi in Cartelle ADER non rottamabili debito complessivo 293,94 percentuale offerta 5% importo offerto € 14,70

VI) Regione Emilia Romagna importi in Cartelle ADER non rottamabili debito complessivo 402,87 percentuale offerta 5% importo offerto € 20,14

VII) Tribunale di Forlì/Cesena importi in Cartelle ADER non rottamabili

Debito complessivo € 155,88

Percentuale offerta 5%

Importo offerto € 7,79

VIII) Regione Emilia Romagna importi in Cartelle ADER non rottamabili debito complessivo € 289,37 percentuale offerta 5% importo offerto € 14,47



IX) ADER PER AGGI

€ 485,31 percentuale

offerta 5% importo

offerto € 24,27

X) Comune di ██████████ contravvenzioni

Debito complessivo € 275,10

Percentuale offerta 5%

Importo offerto € 12,86

XI) ██████████ (tenuto conto che è l'unico creditore pignorante al momento, gli si offre una somma maggiore rispetto agli altri creditori chirografari) debito complessivo 53.615,00 percentuale offerta 13,5 % importo offerto € 7.238,03

XII) ██████████ debito complessivo 85.914,49 percentuale offerta 10 % importo offerto € 8.591,45

XIII) ██████████

debito complessivo 23.264,99

percentuale offerta 10 % importo offerto

€ 2.326,50

XIV) ██████████ garanzia per cauzione fideiussoria per iscrizione albo spedizionieri verso Camera di Commercio di Bologna , non escussa .

Tenuto conto che si tratta di garanzia per cauzione fideiussoria debito complessivo € 4.066,82 percentuale offerta 5% importo offerto € 203,34

XII) Professionista dott. ██████████ tenuto conto che sono stati parzialmente pagati i compensi per i contenziosi debito complessivo € 19.476,08 percentuale offerta 3% importo offerto € 584,28

XIII) Professionista avv. ██████████ legale che ha assistito il debitore nella redazione del piano) debito residuo € 9.008,48 percentuale offerta 90% importo offerto € 8.107,63

XIV) Professionista avv. ██████████



Avvocato che ha seguito le pendenze penali sorte dalle denunce di Agenzia delle Entrate e le altre implicazioni di tipo civilistica legate alla situazione debitoria debito complessivo € 6.798,40 percentuale offerta 2,5% importo offerto € 169,96

XV) ██████████ (quale cessionario di ██████████) debito complessivo 125,83 percentuale offerta 5% importo offerto € 6,29

Il pagamento, in misura ridotta, dei creditori avverrà grazie alle entrate di lavoro dipendente, rendendosi sin d'ora disponibile a dare consenso affinché i pagamenti avvengano anche direttamente dal datore di lavoro, se ritenuto di maggiore garanzia per i creditori.

**La somma complessivamente messa a disposizione della massa creditoria ammonta pertanto ad Euro 27.837,10=, oltre ad Euro 200,00= (in prededuzione) a titolo di imposta di registro del decreto di omologa ed eventuali spese di procedura (anche per pubblicità) e con esclusione del compenso dell'OCC che il debitore si è impegnato a corrispondere direttamente.**

#### **V) SULL'ACCORDO COI CREDITORI EX ARTT. 7 e seg.**

##### **L. 3/2012 e ss.**

L'accordo con i creditori, regolato dall'art. 7 e segg. L. 3/2012 e ss. modd, è una delle tre procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento disciplinate dalla vigente normativa.

Il debitore, ergo il soggetto non fallibile che ha contratto debiti conseguenti all'esercizio di attività imprenditoriale anche se in veste di SRL propone ai propri creditori attraverso l'ausilio dell'OCC un accordo di soddisfazione dei debiti che preveda la soddisfazione dei crediti (in gran parte dovuti ad accertamenti personali conseguenti ad accertamenti fatti da AGENZIA DELLE ENTRATE verso le SRL con ricostruzioni induttivi di utili di bilancio delle SRL, ottenuti scorporando in grande quantità costi documentati da fatture e pagati e inoltre a fronte di bilanci depositati in perdita, nel caso che ci occupa) sulla scorta di un piano.



L'accordo costituisce una convenzione tra debitore e i creditori aderenti che si forma nel processo e non produce effetti senza la omologazione dell'autorità giudiziaria. Trattasi quindi di atto complesso a formazione progressiva, nel quale il legislatore ha inteso rafforzare la autonomia privata.

Quanto al contenuto, per effetto delle modifiche apportate dal D.l n. 179/2012 l'accordo si caratterizza per profili assimilabili al concordato, sicché tutti i creditori sono vincolati dall'accordo raggiunto con la maggioranza qualificata del 60%.

Il debitore può procedere altresì alla suddivisione in classi dei creditori per dare omogeneità alla proposta anche in caso di crediti aventi natura giuridica non omogenea.

Sempre in ordine ai creditori, la normativa consente di prevedere il pagamento di quelli privilegiati anche in misura parziale e comunque non inferiore al valore di mercato dei diritti /beni su cui insiste la prelazione (ergo privilegio).

Il Sig. ██████ ha dichiarato di essere comproprietario per la quota di 1/9 (un nono) di un bene immobile in ██████ costituito da un locale adibito a laboratorio/deposito vuoto e sfitto in quanto in stato di degrado, per il quale il debitore non ha trovato alcun acquirente, neanche tra le comproprietarie.

Da perizia immobiliare giurata del 2017, l'immobile è stato valorizzato nel suo complesso in 98.000,00 **(all. 21 bis)**

Detto importo va poi rapportato alla quota di proprietà: dell'importo pro quota si tiene conto ai fini del quantum offerto alla massa dei creditori.

Il sig. ██████ non è attualmente proprietario di autoveicoli.

**Tutti i crediti prededucibili, privilegiati e chirografari, erariali e non, vengono declassati e non verranno soddisfatti integralmente, ma in percentuale come previsto nella tabella che si allega (all. 22 )**

L'accordo deve poi prevedere scadenza e modalità di adempimento oltre alla percentuale di soddisfazione dei creditori in modo che l'OCC possa esprimersi sulla fattibilità dell'accordo stesso. Non sono inclusi nell'accordo alcuni pagamenti che verranno



effettuati con le rateazioni più lunghe previsti dagli strumenti specifici, ricordiamo pace fiscale e rottamazione ter.

Infine ricordiamo che i contenuti dell'accordo sono liberamente scelti e proposti dal debitore e possono anche prevedere la cessione di crediti futuri, cessione di beni e diritti.

Allo stato non vi sono crediti impignorabili ex art. 545 C.C..

## **VI) LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI**

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale *"una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"*.

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato dallo squilibrio sul totale dei debiti, inseriti nell'accordo e non inseriti e lo stipendio nel caso che ci occupa principalmente dal debito vantato dall'Amministrazione Finanziaria e dall'Agente per la Riscossione.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento.

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.



La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti “non fallibili” ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

I debiti sorti in capo al Sig. ██████ sorgono dalla precedente attività imprenditoriale, anche se esercitata sotto la forma della srl. Alla esdebitazione personale non conseguirà l'esdebitazione delle società indebitate a titolo principale.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo all'istante per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata alla luce del D.L. n. 179/2012.

## **VII) SULLE CAUSE DEL SOVRA INDEBITAMENTO**

Come dichiarato dal debitore nella relazione allegata all'istanza di nomina dell'OCC, è di tutta evidenza pertanto che il debitore non riesce a far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento sorte con gli enti fiscali, posto che il suo patrimonio e il suo reddito non gli consente di onorare le rate.

IL DEBITO DERIVANTI DAGLI ACCERTAMENTI INDUTTIVI .

Il debito peraltro è causato in larga parte da accertamenti di AGENZIA delle ENTRATE , che sono conseguenza diretta di accertamenti fatti alla società ██████ ██████, di cui ██████ era socio-amministratore nel periodo esaminato e inviati nel 2017 , cioè 3 o 4 anni dopo la chiusura degli stessi esercizi ( 2012, 2013 e 2014) e con la stessa società già in liquidazione volontaria dal dicembre 2014 . Le ricostruzioni induttive a tavolino dei Reddito societari per gli anni 2012 e 2013 non



corrispondevano assolutamente al reale andamento della società ██████████ in liquidazione negli anni 2012 e 2013 .

Infatti , a differenza di quanto rappresentato dagli accertamenti, Il bilancio di ██████████ ██████████ ha accusato una importante perdita nel Bilancio del 2012 e del 2013 , prima che la società venisse messa in liquidazione nell'anno 2014 . Questo andamento è stato causato in particolare dalla difficile situazione di mercato causata soprattutto dalla crisi economica di quel periodo . In particolare gli anni 2011, 2012 e 2013 sono stati il momento in cui la crisi economica si è fatta sentire maggiormente , specialmente in Italia, e il settore dei trasporti e logistica ne ha risentito anche più di altri .

Diversamente l'accertamento di Agenzia delle Entrate ha ricostruito un andamento della ██████████ a dir poco esaltante, in quanto rileva per il 2012 una redditività pari al 25 % del fatturato e per il 2013 una redditività pari al 24 % del fatturato . Questo dato è da considerare infondato se non altro anche perché assolutamente irrealistico. E cosa nota a tutti che queste percentuali di redditività sono assolutamente inverosimili nel settore dei trasporti e della logistica , dove notoriamente la redditività media si aggira tra 1% e 2% , come dimostrano anche i rapporti delle Associazioni di categoria interessate, in particolare negli anni di crisi 2012-2014 ( vedi ad esempio rapporto di Confcommercio sullo stato di crisi del settore).

#### LA RICADUTA DEGLI ACCERTAMENTI PERSONALMENTE SU ██████████

Conseguentemente agli accertamenti societari , nonostante tra l'altro si trattasse di una SRL , sono stati fatti accertamenti sul socio-amministratore per importi che coincidevano esattamente alla percentuale di quota societaria posseduta da ██████████ in quegli anni , e cioè l'88 % delle quote . Bisogna inoltre aggiungere che la quota societaria di ██████████ era fino al 2011 pari al 50 % e poi dalla fine del 2011, nonostante fosse



già evidente lo stato di crisi generale e del settore , [REDACTED] ha deciso di rilevare dal socio il restante 38 % a quota di valore nominale del capitale sociale di 10.000 per via di problemi personali dell'altro socio e per agevolare la possibilità di cessione della maggioranza societaria ad un gruppo logistico , tra l'altro cliente della SRL , che aveva dimostrato interesse a rilevare il portafoglio dei clienti attivi e il servizio di presenza sul territorio dove operava la società ( area della Romagna ) , avendo [REDACTED] manifestato apertamente la difficoltà a far fronte alla difficoltà di mercato e finanziarie , anche per via della bassissima capitalizzazione societaria . Purtroppo l'operazione di cessione della maggioranza societaria non si è realizzato e conseguentemente si è arrivati alla chiusura definitiva dell'attività avvenuta nel 2014 con la liquidazione volontaria .

#### L'AIUTO della MOGLIE PER FAR FRONTE AI CONTENZIOSI con AGENZIA DELLE ENTRATE e ALLE NECESSITA' FAMILIARI

Solo grazie al costante aiuto e supporto della moglie del sig. [REDACTED] lo stesso ha fatto fronte agli ingenti costi sostenuti da una parte per far fronte ai contenziosi sopraggiunti con le commissioni tributarie e per tutte le altre spese, legate alla complessità della gestione della posizione debitoria, e dall'altra parte per le esigenze della famiglia in modo da riuscire a mantenere una esistenza dignitosa.

La moglie ha dovuto anche richiedere un finanziamento di 10.000 a [REDACTED] ( oggi [REDACTED] ) per sostenere parte delle spese e in particolare per pagare le rate della definizione agevolata delle liti pendenti fino ad oggi **(all 22 bis)**.

Ha inoltre ottenuto che le figlie minori potessero frequentare la medesima scuola, con azzeramento della retta scolastica grazie alla Dirigenza che ha riconosciuto le gravi difficoltà in cui era occorso.

Inoltre la figlia maggiorenne ha dovuto lavorare part-time , per due anni e mezzo presso [REDACTED] per potersi pagare interamente le rette di iscrizione a una scuola di moda privata . Finita di pagare la retta ha dovuto interrompere il lavoro a Febbraio 2020 per riuscire a frequentare gli ultimi mesi dedicati allo stage operativo della scuola, in vista



del diploma finale previsto per il mese di Giugno 2020 , che la impegnava in orari inconciliabili con gli orari di lavoro. Contemporaneamente si è anche iscritta ad un corso di laurea triennale della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, finanziandosi sempre con i risparmi del suo lavoro .

I professionisti che lo hanno assistito nei lunghi e difficili contenziosi tributari sono stati solo parzialmente pagati.

Ricordiamo che i contenziosi con l'Agenzia di [REDACTED] per le società e conseguentemente con l'Agenzia di [REDACTED] per la posizione personale, sono iniziati che le attività erano già chiuse e che, quindi, non producevano alcun reddito.

Si aggiunge inoltre che sui conti correnti non giacevano saldi pingui tali neanche lontanamente da giustificare i presunti utili percepiti che secondo gli accertamenti erano pari ad euro :

- € 181.644 per il 2012 ( 88 % di 206.414 di utili societari presunti su fatturato 2012 di 756.120 e perdita d'esercizio da bilancio depositato di 6.132 )
- € 89.834 per il 2013 ( 88 % di 102. 084 di utili societari presunti su fatturato di 395.266 e perdita di di esercizio da bilancio depositato per € 263.532 )
- € 16.903 per il 2014 ( 88% di 19.208 di utili societari presunti su fatturato di 115.042 con bilancio non deposito per liquidazione societaria )

La tesi dell'Agenzia si sostanzia nel non riconoscere molti costi fatturati e pagati di fornitori , tra cui in particolare i costi di trasporto ad una società di logistica e in particolare dei vari padroncini che venivano utilizzate per il servizio .

### ANNO 2012

In particolare per l'anno 2012 non sono stati riconosciuti i costi aziendali di [REDACTED]  
[REDACTED] :



La ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate prevedeva un reddito imponibile di € 206.414 dato dalla differenza tra le cessioni ricostruite pari ad € 806.347 ed il totale dei componenti negativi ricostruiti pari ad € 599.932 ( fornitori + costo del personale )

La documentazione apportata invece attestava chiaramente che i costi sostenuti da [REDACTED] da imputare come componenti negativi al reddito di [REDACTED] per l'anno 2012 sono i seguenti :

#### ACQUISTI da FORNITORI

- Nel 2012 il totale degli acquisti detraibili è pari a € 554.306 ( come risulta da tutte le fatture a registro IVA e presentate ) invece dei 432.198 ricostruiti da Agenzia delle Entrate .

Questo comporta una differenza di € 121.108 nel valore imponibile del componente negativo derivante dagli acquisti da fornitori tra la ricostruzione di Agenzia delle Entrate e il valore documentato da [REDACTED] . Oltre a questa importante differenza rilevata nella determinazione degli acquisti detraibili sono da considerare altri costi di tipo finanziario di competenza dell'anno 2012 come segue

#### ONERI FINANZIARI BANCARI

- nel 2012 sono stati sostenuti oneri finanziari per € 34.155 derivanti da interessi passivi e per € 6.602,51 derivanti da spese bancari;

#### POLIZZE ASSICURATIVE :

- Nel 2012 sono stati pagati premi di assicurazione per veicoli aziendali per un importo di € 8.369,12 e altri premi di assicurazione deducibili per € 14.860,00 ( responsabilità civile , incendio immobili ecc.. );

#### AMMORTAMENTI

- Risultano inoltre a bilancio 2012 i seguenti ammortamenti : licenze per €



900,00, software per € 1620,00 , attrezzature per € 63,00, mobili e arredi € 896,06 , macchine da ufficio elettroniche € 1.294,97 , automezzi € 3.500;

#### MINUSVALENZE

- Nell'esercizio 2102 sono anche risultate minusvalenze da alienazioni € 21.492,17 dovute alla vendita di autocarri usati .

#### ANNO 2013

Inoltre per l'anno 2013 non venivano riconosciuti costi aziendali di [REDACTED] come segue:

La ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate prevedeva un reddito imponibile di € 102.084 dato dalla differenza tra le cessioni ricostruite pari ad € 425.098 ed il totale dei componenti negativi ricostruiti pari ad € 323.014,10 ( fornitori + costo del personale )

La documentazione apportata in sede di contenzioso tributario invece era tesa a dimostrare che i costi sostenuti da [REDACTED] da imputare come componenti negativi al reddito di [REDACTED] per l'anno 2013 erano i seguenti:

#### ACQUISTI da FORNITORI

- Nel 2013 il totale degli acquisti detraibili è pari a € .392.640 ( come risulta da tutte le fatture a registro IVA e presentate ) invece dei 323.014,10 ricostruiti da Agenzia delle Entrate .

Questo comporta una differenza di € 69.625.90 nel valore imponibile del componente negativo derivante dagli acquisti da fornitori tra la ricostruzione di

Agenzia delle Entrate e il valore documentato da [REDACTED] .

Oltre a questa importante differenza rilevata nella determinazione degli acquisti detraibili sono da considerare altri costi di tipo finanziario di competenza dell'anno 2013 come segue



### ONERI FINANZIARI BANCARI

- nel 2013 sono stati sostenuti oneri finanziari per € 18.146 derivanti da interessi passivi e per € 8.314,65 derivanti da spese bancarie

### POLIZZE ASSICURATIVE :

- Nel 2013 sono stati pagati premi di assicurazione per veicoli aziendali per un importo di € 2.141,71 .

### AMMORTAMENTI

- Risultano inoltre a bilancio 2013 ammortamenti immateriali per € 0,00 e ammortamenti materiali per € 5.754,00

### MINUSVALENZE

- Nell'esercizio 2102 sono anche risultate minusvalenze da alienazioni € 21.492,17 dovute principalmente alla vendita di autocarri usati .

Tra l'altro il fatturato societario nel periodo 2012-2014 è costantemente in forte calo anche per il periodo di crisi che si stava attraversando.

Sulle annualità 2012 e 2013 tra l'altro è ancora aperto il contenzioso tributario di ■■■■■ in secondo grado, in cui sono stati presentati nel dettaglio tutte le documentazioni di costo come da richiesta della commissione ed ancora in attesa di giudizio, che era previsto per il 16/03/2020 ma sospeso per l'emergenza del Corona Virus .

### **LA DECISIONE DI ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.**

A seguito del decreto governativo dell'ottobre 2018 che prevedeva la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti e preoccupato dell'esito dei tanti ricorsi , tra quelli societari e quelli personali derivanti da quelli societari e concatenati



con questi stessi accertamenti anche negli esiti , secondo la tesi di Agenzia delle Entrate, e considerati gli ingenti importi di cui personalmente veniva accusato

██████████, che comprensivi di imposte sanzioni e interessi ammontavano a circa 128.000 € per la sola attività derivante da ██████████, al fine di non mettere troppo a repentaglio la condizione economica della famiglia , decide di accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti, lasciando invece aperto il solo contenzioso tributario derivante dall'attività di ██████████ per l'anno 2013 da cui derivava un accertamento personale che comprensivo di imposte , sanzioni e interessi ammontava ad euro 120.084 e per il quale comunque non si sarebbe potuto aderire con definizione agevolata perché non si rientrava nei termini di tempo utile con date della procedura di ricorso tributario .

SUGLI ACCERTAMENTI ALLA SOCIETA' ██████████ per l'anno 2013.

Infatti ██████████ per l'anno 2013 aveva ricevuto un altro accertamento dagli importi ancora più ingenti derivanti dall'attività della ██████████ . Tra l'altro questo accertamento è stato effettuato diversi mesi dopo l'accertamento sempre per il 2013 derivante da ██████████ e quando già nella circostanza del primo accertamento per l'anno 2013 Agenzia delle Entrate era a conoscenza di tutti i dati del 2013 e dopo che ██████████ aveva consegnato tutta la documentazione richiesta dall Agenzia .

In questo accertamento si sosteneva che ██████████ avesse percepito utili per € 256.648, che corrispondeva al 91,5 % ( quota societaria posseduta da ██████████ nel 2013 di ██████████ ) degli utili societari che secondo l'accertamento di Agenzia delle Entrate ammontavano ad € 280.468 a fronte di ricavi per il 2013 di € 355.338 .

In sostanza Agenzia delle Entrate sostiene che la società ██████████ abbia ottenuto un utile di esercizio pari al 79% dei ricavi nel settore trasporti e logistica e conseguentemente accerta a ██████████ di aver percepito il 91,5 % di questi utili distribuiti . Per sostenere questo Agenzia delle Entrate contesta la totalità dei costi di



trasporto dei padroncini utilizzati che erano tutti costi fatturati e pagati con tracciatura bancaria dalla [REDACTED] .

Chiaramente da questa accusa di Agenzia delle Entrate scaturisce una denuncia presso la Procura della Repubblica di [REDACTED] la quale incarica la Guardia di Finanza di fare le indagini relative al caso . Dall'esito finale dell'indagine della Guardia di Finanza di [REDACTED] è stato dimostrato in questo caso che i cosiddetti "padroncini", che lavoravano per le società riferibili a [REDACTED], avevano svolto effettivamente i trasporti che erano stati anche pagati con regolare fattura e tracciatura bancaria del pagamento e che quindi non si trattasse di falsa fatturazione, nonostante le contestazioni di Agenzia sull'indeducibilità dei costi per genericità delle fatture (all.23).

Al contenzioso tributario in 1° grado la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso della società [REDACTED] di riconoscere i costi sostenuti dalla società e sono state respinte le accuse di utile d'esercizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate (all. 24).

Questo esito del contenzioso tributario "per estensione" fa decadere l'accusa di utili percepiti dal sig. [REDACTED] nell'anno 2013 da [REDACTED] .

Al momento il contenzioso tributario personale di [REDACTED] è sospeso in 1° grado perché all'udienza la Commissione Tributaria aveva richiesto che fosse disponibile anche l'esito del ricorso societario prima di emettere sentenza. Nel frattempo è arrivata la sentenza al ricorso societario con esito favorevole a [REDACTED] , ma al momento deve essere ancora convocata l'udienza definitiva della Commissione Tributaria probabilmente anche per il blocco dell'attività processuale legata all'emergenza del Corona Virus .

**ALL 25-32 NOTE CREDITORI**



**VIII) SUI CREDITORI ED IL NECESSARIO RAGGIUNGIMENTO**  
**DELLA PERCENTUALE DEL 60% PER ACCEDERE ALLA**  
**PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

Va poi rilevato che tra i presupposti di non minore importanza vi è la necessità del raggiungimento del 60% dei consensi dei creditori per ottenere la omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ad opera del Tribunale adito. Il consenso dei creditori deve infatti raggiungere tale soglia così come sancito dall'art. 11 della L. n. 3/2012.

Ed invero, tra i creditori coinvolti nel caso oggetto d'esame, vi sono:

- l'Agenzia delle Entrate di [REDACTED], che invitiamo a tenere conto dell'andamento di tutti contenziosi in corso e delle somme già versate dal sig. [REDACTED] e che lo stesso verserà, tenendo fuori dall'accordo la pace fiscale per l'anno 2014 e la rottamazione ter;
- l'Agenzia Entrate Riscossione, che rimetterà la decisione agli enti impositori, che invitiamo a tenere conto del comportamento virtuoso del sig. [REDACTED] che ha aderito alla rottamazione ter, per le cartelle che erano rottamabili, e che continuerà ad onorare, corrispondendo la quota parte anche degli aggi, e che ha inserito in accordo solo quelle non rottamabili o notificate successivamente;
- gli Istituti di credito (o meglio le NPL cessionarie degli originari crediti) che hanno concesso le linee di credito alle società;
- l'Istituto a cui il sig. [REDACTED] ha rilasciato fideiussioni, sempre per le predette società;
- il creditore procedente dell'esecuzione presso terzi in corso [REDACTED], che vedrebbe frustrata la sua aspettativa creditoria, in quanto la somma del pignoramento del quinto verrebbe messa a disposizione in via concorsuale, sia per quanto già accantonato dal datore di lavoro, sia per quanto sarà guadagnato dal sig.



██████████ in futuro, a cui in considerazione di ciò viene offerta una percentuale più alta rispetto agli altri creditori anche istituzionali.

Ma la somma che il sig. ██████████ mette a disposizione dei creditori vuole essere maggiore di quei 300 euro e può raggiungere la quota di 450 euro con l'accordo, non scordandosi che nel frattempo il debitore dovrà mantenere il regolare pagamento di quello che ha escluso dall'accordo e che senza un grosso sforzo di tutta la famiglia non sarebbe possibile.

Il necessario raggiungimento del *quorum* non è di per sé requisito sufficiente, dovendo i creditori manifestare tale consenso tacitamente (cd. silenzio-assenso) o espressamente.

#### **IX) ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Si evidenzia che il debitore, sulla scorta della documentazione prodotta e della dichiarazione rilasciata al gestore della crisi, non ha subito impugnazione di atti inerenti la disposizione del patrimonio e nemmeno azioni ex art. 2901 C.C..

#### **X) ELENCO DEI CREDITORI E DELLE POSTE PASSIVE**

Il Sig. ██████████ intende proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti ai sensi dell'art. 7 L. n. 3/2012, così come modificato dal D.L. n. 179/2012, al fine di provvedere al pagamento in misura ridotta dei debiti qui esposti. Attualmente il debitore, anche grazie all'aiuto dei familiari, fa fronte alle proprie necessità di vita ma solo il buon esito della procedura da qua consentirà allo stesso di ottenere un *fresh start* nel sistema economico/lavorativo.

Solo con la continuazione dell'attività lavorativa reperirà il denaro necessario per soddisfare, seppure in misura ridotta, i debiti ancora oggi esistenti.

#### **XI) SUL CONTENUTO E SULLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA**



## SOVRA INDEBITAMENTO

In caso di perfezionamento dell'accordo (ergo omologazione da parte del Tribunale di Bologna) il difensore alla prossima udienza auspica di poter produrre la fissazione dell'udienza per l'omologazione con l'ordine di sospensione del procedimento di esecuzione presso il terzo fino a quando l'omologazione non avverrà, con onere del difensore di documentare la mancata omologa e la riviviscenza dell'esecuzione e la successiva rimessa in disponibilità del debitore della somma accantonata che a maggio 2020 si presume essere pari a circa euro 3200 e che crescerà ulteriormente sino a giungere all'omologa (elenco trattenute: 301,8 stipendio mese luglio 2019, 277,35 agosto, 286,85 settembre, 288,02 ottobre, 308,08 nov, 317,32 dic, 248,81 13^, 288,30 gen 2020, 284,66 feb, 287,11 marzo 2020) **(all. 33 buste paga)**

Si comprende che i tempi siano ristretti, ma tra la difficoltà della posizione che in prima battuta non rendeva possibile delineare l'integrale documentazione da produrre, l'esatta ricostruzione delle cartelle esattoriali, con ruoli in continuo aggiornamento (da settembre ad oggi sono cambiati 4 volte), gli esiti dell'Anagrafe tributaria e i relativi chiarimenti richiesti dal collegio, hanno portato a numerose specifiche, riprodotte dal debitore nelle varie dichiarazioni che si allegano al presente, nonché infine il Covid, si è giunti sino ad oggi.

E' pur prossima la scadenza del 31/5/2020 di una ulteriore rata della definizione agevolata delle liti, scadenza che non è stata sospesa dai decreti ministeriali di urgenza. In conclusione con la seguente proposta il debitore [REDACTED], offre di corrispondere:

- in unica soluzione l'intera somma accantonata da luglio 2019, che verrà liberata dal pignoramento dello stipendio in corso, anche con pagamento diretto tramite il datore di lavoro, entro 30 giorni dall'omologazione dell'accordo, somma che considerando lo stipendio del mese di aprile (per il quale la busta paga è in corso di emissione) si aggira a c.a. 3200 e aumenterà di circa 288 euro mensili fino all'omologa, e
- dal mese successivo all'accordo, entro 30 giorni dall'omologazione, anche con pagamento diretto tramite il datore di lavoro, una rata mensile di euro 450,00, da



suddividere tra i tutti i creditori fino all'integrale estinzione della somma qui proposta di euro 27.837,10 divisa in proporzione tra i vari creditori, in circa ad oggi 54 mesi, ma con ulteriore riduzione della durata, tenuto conto dei tempi di tutta la presente procedura,

- ipotizzando che il pagamento della somma accantonata vada interamente a beneficio di [REDACTED] e che la prima rata di 450 vada all'Ader a integrale saldo di quanto offerto e quanto in eccesso in proporzione agli altri creditori istituzionali e comunque fino all'estinzione del debito di 27.837,10 qui sopra proposto, con riserva di integrare con gli interessi che dovessero essere conteggiati negli avvisi di accertamenti in corso, sotto la vigilanza dell'OCC.

Si precisa che con l'omologa dell'accordo l'Agenzia delle Entrate che ha incassato le rate delle pace fiscali 2012 e 2013 le tratterà a titolo di acconto le somme già riscosse, senza ripetizione nell'ipotesi di ulteriore pagamento della rata in scadenza al 31/5/2020, tenuto conto che a pagina 10 della circolare n. 10 del 16.4.2020 l'agenzia precisa che quei pagamenti non sono sospesi. **(all. 34)**

\*\*\*\*\*

#### L'ULTERIORE COMPLICAZIONE LEGATA ALL'EMERGENZA DEL CORONA VIRUS

Alla luce dei fatti legati all'emergenza del Corona virus, non possiamo nascondere che la situazione economica di [REDACTED] risulta procedere verso una ulteriore contingente complicazione legata all'incertezza della situazione lavorativa con possibilità di cassa integrazione sia per la propria posizione lavorativa che in particolare anche per quella della moglie, pur essendo allo stato entrambi lavoratori dipendenti. **(all 35 e 36)**

Ciò premesso il Sig. [REDACTED]

#### **PROPONE**

Ai propri creditori, l'accordo ex artt. 7 e seg. L. 3/2012 e ss. Modd.. descritto in premessa e da intendersi qui integralmente richiamato e sintetizzato nelle tabelle che seguono







